



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 18 Luglio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **MANPOWER FORMAZIONE S.R.L.** per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/1991, utile anche all'esame congiunto ex art 2, comma 2 del D.P.R. 218/2000 al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Laura D'Amico e Stefano Pera;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Daria Banchieri, giusta delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **MANPOWER FORMAZIONE S.R.L.**, (d'ora in poi Società) con sede legale a Milano, come sopra rappresentata, inquadrata ai fini Inps nel settore del Terziario/Settore servizi, opera nell'ambito della formazione professionale, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo di n.76 lavoratori ai quali applica il CCNL del Terziario distribuzione e servizi, non destinataria pertanto degli ammortizzatori a regime;
- con comunicazione del 14 Giugno 2013 (Prot. N. 32/0015424/MA003.A001 del 09/07/2013) la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, dichiarando un esubero complessivo pari a n. 26 unità;
- la Società con Raccomandata A/r pervenuta il 26 Giugno 2013 (Prot. N. 32/0015443/MA003.A001 del 09/07/2013) ha trasmesso il Verbale di Accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 17.06.2013. In tale accordo le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e concluso positivamente la procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 ss.mm.ii. relativamente a n. 13 lavoratori addetti alla linea di business non coinvolta nell'operazione di accentramento effettuata dalla Società. Per quanto riguarda i rimanenti 13 lavoratori coinvolti nella procedura in oggetto, ed adibiti ad alla Formazione finanziata, la Società ha richiesto un incontro in sede governativa per la prosecuzione dell' esame

- congiunto tra le parti a completamento della fase amministrativa, anche al fine di accedere alla Cig in deroga, restando in piedi per questi ultimi la procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991;
- con nota del 10.07.2013 (Prot. n. 32/0015491/MA003.A001) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate alla odierna riunione;
 - nel corso del presente incontro le Parti hanno brevemente riassunto quanto concordato nel Verbale del 17.06.2013, cui si rinvia e si sono preliminarmente date atto che il numero di esuberanti, pari inizialmente a 26 unità, si è ridotto a 13 a seguito di tale Accordo. Tale numero si è ridotto di una ulteriore unità poiché 1 lavoratore ha accettato il trasferimento nella sede di Milano. L'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, dettagliatamente esposte nella citata lettera di avvio. In particolare, la Società, a fronte della crisi finanziaria globale, della recessione col conseguente impatto sul settore di riferimento, ha adottato una politica di ristrutturazione della formazione finanziata attraverso una centralizzazione delle attività presso la sede centrale di Milano, con soppressione di n. 9 sedi presenti sul territorio nazionale. Per la linea di business dedicata alla Formazione Finanziata, destinataria dell'operazione di accentramento presso la sede di Milano, le Parti hanno concordato sull'opportunità di gestire le relative eccedenze occupazionali, facendo ricorso Cassa in deroga, come di seguito meglio specificato.
 - Come piano di gestione degli esuberanti, la Società attiverà un percorso di outplacement in modo da favorire l'inserimento dei lavoratori in processi di selezione anche per conto di Aziende clienti interessate a profili in linea con le loro professionalità, come meglio dettagliato nel Verbale sindacale del 17.06.2013

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO,

Le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (ex D.G.Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione di un periodo di CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dal 22.07.2013 e sino al 31.12.2013, con riguardo ad un numero massimo di 12 lavoratori di cui n. 1 lavoratore nella Regione Abruzzo; n. 1 lavoratore nella Regione Lazio; n. 4 lavoratori nella Regione Lombardia (di cui 1 part time al 75%); n. 1 lavoratore nella Regione Puglia; n. 1 lavoratore nella Regione Umbria; n. 3 lavoratori nella Regione Veneto; n. 1 lavoratore nella Regione Friuli Venezia Giulia.
- I lavoratori saranno collocati in Cassa a zero ore a fronte della chiusura delle sedi;
- Si precisa che n. 1 lavoratore full time di Milano ha già usufruito di 12 mesi di Cig in deroga presso la Regione Lombardia.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

B.MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, che, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi, la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 12 unità che verranno individuate in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
- Per quanto non espressamente previsto le parti si rinviano all'Accordo del 17.06.2013
- Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede nazionale su richiesta di parte al fine di verificare la corretta applicazione della Cassa;

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto, Umbria, Puglia, Lombardia, Abruzzo, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 18 Luglio 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

MANPOWER FORMAZIONE S.R.L.



Le OO.SS.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI